Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DIRETTIVA 2004/2/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2004

che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 14 del 21.1.2004, pag. 10)

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 28 del 31.1.2004, pag. 30 (2004/2/CE)

▼B

DIRETTIVA 2004/2/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2004

che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE della Commissione ([4]), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ([5]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE della Commissione ([6]), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2) Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3) Uno Stato membro ha informato la Commissione che intende rivedere le quantità massime di residui nazionali di fenamifos, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori riguardanti l'assunzione di tale antiparassitario

([1]) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.
([2]) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.
([3]) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.
([4]) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.
([5]) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.
([6]) GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.

▼B

da parte dei consumatori attraverso la dieta alimentare. Una proposta per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie è stata presentata alla Commissione.

(4) L'esposizione vita natural durante e a breve termine dei consumatori al fenamifos oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ([1]). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano un'esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle quantità massime proposte nella presente direttiva non provocherà effetti tossici acuti.

(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sulle quantità massime di residui proposte nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in debita considerazione.

(7) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

«Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)	0,02 (*) Cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

([1]) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

▼B

«Residui di antiparassitari	Quantità massime (mg/kg)		
	di carni, incluso il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	di uova fresche sgusciate, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408
Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos)	0,01 (*)	0,005 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 3

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue:

«Le quantità massime di residui di fenamifos che figurano nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte alle quantità massime di residui che figurano nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.»

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1º agosto 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**	
i) AGRUMI	0,02 (*)
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,02 (*)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	0,02 (*)
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altri	
iv) DRUPACEE	0,02 (*)
Albicocche	

▼B

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
Ciliegie	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altri	
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,02 (*)
a) Uve da tavola e da vino	
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	
Altri	
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	
Uva spina	
Altri	
e) Bacche e frutti selvatici	
vi) FRUTTA VARIE	
Avocadi	
Banane	0,05
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	

▼B

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananas	
Melograni	
Altri	0,02 (*)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi**	
i) RADICI E TUBERI	
Bietola rossa (o da orto)	
Carote	►**C1** 0,05 ◄
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	0,02 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*)
Agli	
Cipolle	
Scalogni	
Cipolline	

▼B

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
Altri	
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) Solanacee	
Pomodori	0,05
Peperoni	0,1
Melanzane	0,05
Altri	0,02 (*)
b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
Cetrioli	0,05
Cetriolini	
Zucchine	0,05
Altri	0,02 (*)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
Meloni	0,05
Zucche	
Cocomeri	0,05
Altri	0,02 (*)
d) Mais dolce	0,02 (*)
iv) CAVOLI	
a) Cavoli a infiorescenza	0,02 (*)
Cavoli broccoli (compreso “calabrese”)	
Cavolfiori	
Altri	
b) Cavoli a testa	
Cavoli di Bruxelles	0,05
Cavoli cappucci	0,05
Altri	0,02 (*)
c) Cavoli a foglia	0,02 (*)
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	

▼B

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
Altri	
d) Cavoli rapa	0,02 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE	0,02 (*)
a) Lattughe e simili	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	
Scarola (indivia a foglie larghe)	
Altri	
b) Spinaci e simili	
Spinaci	
Bietole da foglia e da costa	
Altri	
c) Crescione acquatico	
d) Witloof	
e) Erbe fresche	
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI (freschi)	0,02 (*)
Fagioli (con baccello)	
Fagioli (senza baccello)	
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,02 (*)
Asparagi	

▼B

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
Cardi	
Sedani	
Finocchi	
Carciofi	
Porri	
Rabarbaro	
Altri	
viii) FUNGHI	0,02 (*)
a) Funghi coltivati	
b) Funghi selvatici	
3. **Legumi da granella**	0,02 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleaginosi**	0,05 (*)
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole	
Semi di colza	
Semi di soia	
Semi di senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. **Patate**	0,02 (*)
Patate precoci	
Patate tardive	

▼B

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fenamifos (somma di fenamifos e del relativo solfossido e solfone espressa come fenamifos
6. **Tè** (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)	0,05 (*)
7. **Luppolo** (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,05 (*)
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»	